

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)
Sede legale: Sorbolo, Piazza Libertà n° 1 - Telefono 0521/669611
fax 0521/669669 (C.A.P. 43058)

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la gestione:

a) del servizio di nido d'infanzia, per un numero stimato di 49 posti, destinati a bambini e bambine di età compresa tra i nove mesi e i 36 mesi, da organizzare in un numero massimo di 3 sezioni, messe a disposizione dell'appaltatore per la gestione del servizio in oggetto. Nell'ambito di tale servizio, è previsto, per tutti bambini frequentanti il nido e la scuola dell'infanzia statale, un prolungamento giornaliero dell'orario, per un numero complessivo stimato di 20 unità e un prolungamento estivo, per un numero stimato di 30 unità.

b) del servizio integrativo "centro per bambini e famiglie", per un numero indicativo di 15 unità, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

2. Le sezioni di nido d'infanzia potranno essere eterogenee per età e per orario di fruizione (tempo parziale e tempo pieno). La compresenza e il rapporto numerico tra personale e bambini iscritti dovranno pertanto essere definiti, anno per anno, tenendo in debita considerazione l'età dei bambini, il loro livello di autonomia, l'orario di fruizione del servizio, così come indicato dalla normativa regionale vigente in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi per la prima infanzia.

3. Il servizio di nido d'infanzia è aperto dal 1° settembre al 30 giugno e, nel periodo estivo, per almeno 4 settimane nel mese di luglio, per un totale complessivo di almeno 46 settimane di apertura. L'apertura del servizio di nido, come del prolungamento estivo, dovrà essere garantita dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari di funzionamento del servizio: dalle ore 07.30 alle ore 13.30 per gli iscritti al tempo parziale, dalle ore 07.30 alle ore 16.00 per il restante numero di iscritti.

4. E' previsto, per il servizio di nido, il prolungamento dell'orario dalle 16.00 alle ore 18.00, nel periodo settembre-giugno e nel periodo del prolungamento estivo, dal lunedì al venerdì, fruibile, a richiesta delle famiglie, da parte di tutti bambini e delle bambine frequentanti il nido e l'attigua scuola statale dell'infanzia Bruna Agazzi, nell'ottica dell'integrazione dei servizi di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini di età 0-6 anni.

5. L'apertura del servizio di centro per bambini e famiglie dovrà essere garantita per almeno due giorni alla settimana, per un totale settimanale di almeno 6 ore, da svolgersi in orario pomeridiano, secondo modalità concordate con l'Ente.

6. L'Ente si riserva, di anno in anno, la determinazione del calendario dei servizi oggetto del presente capitolato, così come si riserva di operare modifiche sui periodi di apertura, in funzione delle necessità dell'utenza, dandone idoneo preavviso all'appaltatore, non inferiore a 30 giorni.

7. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12/06/1990 n. 146 e successive modificazioni, recante "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".

Art. 2 – ACCESSO AI SERVIZI

1. Le condizioni di ammissione dell'utenza sono stabilite dai rispettivi regolamenti riferiti a ciascun servizio.

2. Il servizio di nido d'infanzia di cui al punto a) dell'art.1 si rivolge ai bambini e alle bambine in età compresa tra i nove mesi e i tre anni. L'età minima è fissata nel compimento di un anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di iscrizione al servizio, con priorità per i bambini nati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di iscrizione. L'inserimento dei bambini nati tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di iscrizione avverrà nei limiti degli eventuali posti che si renderanno disponibili a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il servizio di prolungamento dell'orario del nido, dalle 16.00 alle 18.00, così come il servizio di prolungamento estivo, sono rivolti anche a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

4. Il servizio di cui al punto b) dell'art.1 si rivolge a bambini e bambine non frequentanti il nido d'infanzia, purché accompagnati per tutta la durata del servizio da un adulto.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto è conferito dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2029.

2. La decorrenza iniziale dell'appalto sarà prorogata ove entro la stessa data non sia stata effettuata l'aggiudicazione definitiva, senza che l'appaltatore possa trarre argomento per chiedere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

3. In ogni caso, l'appalto cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte, salvo l'esercizio dell'opzione per la sua rinnovazione, disposta con le modalità annoverate nei seguenti commi.

4. A tal fine, all'Ente è attribuito il diritto di opzione, cui l'appaltatore è astretto, di pretendere la rinnovazione del contratto mediante semplice comunicazione da trasmettergli entro due mesi dalla sua naturale scadenza.

5. Resta fermo che il diritto d'opzione contemplato dalla presente clausola attribuisce all'Ente una mera facoltà, esercitabile discrezionalmente, senza che l'appaltatore possa esigere alcunché qualora il diritto non fosse azionato.

6. A prescindere dall'esercizio dell'opzione di cui ai precedenti commi, l'appaltatore, su richiesta dell'Ente, sarà tenuto a proseguire nelle prestazioni appaltate alle condizioni ed ai corrispettivi vigenti alla scadenza del contratto, per un periodo di norma non superiore a tre mesi, ai sensi del regolamento dei contratti.

ART. 4 - PRESTAZIONI ED ATTIVITA'

1. L'appaltatore dovrà provvedere, per ciascuno dei servizi appaltati, alle seguenti attività:

- a) inserimento e accoglienza dei bambini, cure fisiche degli stessi, con particolare attenzione sia all'aspetto dietologico ed igienico, che a quello affettivo;
- b) progettazione, realizzazione e conduzione di gioco libero e di attività guidate;
- c) attività che favoriscano le relazioni tra adulto e bambino e tra genitori;
- d) attività che favoriscano la continuità educativa tra i vari servizi per l'infanzia;
- e) organizzazione di iniziative che prevedano il rapporto con le famiglie;
- f) collaborazione alla realizzazione delle iniziative socio educative e/o di sostegno alla genitorialità che l'Ente intende realizzare a favore delle famiglie e alla loro promozione
- g) collaborazione alla stesura della carta dei servizi educativi;
- f) promozione del servizio di prolungamento estivo, mediante la realizzazione di locandine e volantini (progettazione grafica, da concertare con l'Ente, e successiva stampa).

2. L'appaltatore dovrà provvedere, per lo svolgimento dei servizi sopra descritti, alla fornitura, in misura adeguata all'iniziale fabbisogno e alle necessità manifestatesi nel corso della durata dell'appalto:

- a) del materiale di consumo e ludico-didattico necessario per la conduzione del servizio, privilegiando l'utilizzo di materiale naturale, ecologico e a basso impatto ambientale (solo a titolo esemplificativo: farine, granaglie, colori, carta, cartoncino, forbici, colla, ecc.).
- b) di giocattoli per interno e per esterno conformi alle normative vigenti, privilegiando l'utilizzo di materiale naturale, ecologico e a basso impatto ambientale;
- c) di libri, stimabili nel numero minimo di 10 per sezione ad anno;
- d) delle attrezzature strumentali tra cui la fornitura di un computer dotato di stampante ed accesso ad internet, di una macchina fotografica per sezione e di un telefono cellulare;
- e) di 2 passeggini doppi;
- f) di materiale idoneo per l'igiene personale dei bambini, a titolo esemplificativo: pannolini, creme, detergenti, ecc.;
- g) di biancheria quali salviette, tovaglie, lenzuoline, bavette in cotone;
- h) del materiale per la pulizia dei locali e della biancheria e del materiale atto a garantire l'igiene degli ambienti (es: calzascarpe per i genitori);
- i) della cassetta di pronto soccorso con medicinali e presidi necessari, che sarà periodicamente controllata nel rifornimento e nelle scadenze.
- l) di una lavatrice, di classe A, per un carico minimo di 8 kg e relativa manutenzione.

3. I prodotti detergenti per l'ambiente e l'igiene dei bambini dovranno essere a basso impatto ambientale e dovranno tenere conto, il più possibile, delle indicazioni del PAN GPP (Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement), al fine di ridurre l'impatto ambientale dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione.

4. Le caratteristiche generali dei prodotti utilizzati dall'appaltatore dovranno essere indicati nella relazione gestionale del servizio, in cui sarà precisata anche la percentuale di prodotti ecologici certificati sul totale dei prodotti impiegati per le pulizie.

5. L'appaltatore dovrà presentare, qualora richiesta dall'Ente, l'attestazione, a firma del legale rappresentante, riguardante le caratteristiche dei prodotti forniti, indicati ai punti a), b) f) e h).

4. E' a carico dell'appaltatore il servizio di pulizia dei locali e dell'area cortiliva di propria pertinenza che dovrà essere garantito con livelli standard di igiene adeguati e conformi alla destinazione dei locali stessi:

- quotidianamente;
- con un intervento straordinario indicativamente nel mese di agosto (immediatamente a ridosso dell'inizio dell'attività).
- con un intervento di riordino al termine delle attività annuali (fissato per il mese di giugno o luglio).

L'appaltatore dovrà provvedervi con proprio personale, proprie attrezzature e proprio materiale di pulizia e disinfezione; il servizio di pulizia dovrà essere svolto in modo da non interferire con le attività dei servizi principali oggetto dell'appalto.

5. L'appaltatore dovrà provvedere al servizio quotidiano o periodico di lavanderia della propria dotazione di biancheria.

6. L'appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali connesse o complementari alle prestazioni dianzi elencate, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensata con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'appaltatore dovrà comunque conformarsi alle direttive impartite dal responsabile del servizio dell'Ente.

ART. 5 – RAPPORTI TRA LE PARTI

1. L'Ente si riserva il diritto di supervisione, monitoraggio e controllo dell'andamento dei servizi appaltati, anche attraverso figure professionali incaricate dall'Ente stesso di supervisione pedagogica, al fine di assicurare il rispetto di tutto quanto previsto nel presente capitolato.

2. L'appaltatore riconosce al committente il diritto di verifica, da esercitarsi secondo modalità rimesse alla discrezionalità dell'Ente, circa l'esatto adempimento delle prestazioni appaltate, con particolare riferimento agli impegni assunti attraverso la formulazione del progetto pedagogico.

3. L'appaltatore si impegna a presentare all'Ente idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare, a dotarsi di un proprio registro delle presenze e di un registro a pagine numerate, in cui registrare giornalmente l'attività effettuata.

4. Tutte le attività educative e ricreative oggetto del presente appalto si svolgeranno nei locali e nei luoghi esterni della struttura per l'infanzia sita in Sorbolo Via Beethoven 7.

ART. 6 – PERSONALE

1. L'appaltatore si impegna a mettere a disposizione, per l'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, personale educatore e addetto ai servizi generali, in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente e adeguato, in termini di rispetto del rapporto numerico e dei requisiti previsti dalle direttive regionali vigenti.

2. L'appaltatore individua un proprio referente responsabile della gestione

tecnica dei servizi e ne dà comunicazione all'Ente, prima dell'inizio delle prestazioni appaltate.

3. L'appaltatore si impegna a garantire frequenti e periodici contatti dell'anzidetto referente con l'Ente ed in particolare con il supervisore pedagogico dell'Ente (almeno due ore alla settimana), con il quale dovranno essere condivisi specifici momenti dedicati alla progettazione all'interno del servizio.

4. Il personale educativo, anche quello utilizzato per le sostituzioni, dovrà avere un'esperienza minima di 2 anni di servizio nel settore specifico dei servizi educativi per la prima infanzia, dovrà essere appositamente formato e continuamente aggiornato.

5. Il responsabile del servizio dell'Ente potrà richiedere l'inserimento di ulteriori educatori e/o addetti ai servizi generali, anche a tempo parziale, nel limite di aumento del quinto del prezzo dell'appalto e per il corrispettivo indicato dall'impresa nell'offerta contrattuale. Parimenti, potrà richiedere la cessazione dal servizio del detto personale nel limite di diminuzione del quinto del prezzo dell'appalto. In tal caso, il prezzo sarà decurtato dell'importo corrispondente alla minore dotazione del personale, valutato ai prezzi indicati nell'offerta contrattuale.

6. L'appaltatore, prima dell'avvio dei servizi, dovrà produrre l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi titoli di studio. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato per tutta la durata dell'appalto.

7. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del personale impiegato ed a sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze del servizio. Il Responsabile del servizio dell'Ente ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nell'appalto, che non offra garanzia di capacità e comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo.

8. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per promuovere condizioni di benessere degli operatori e limitare casi di stress da lavoro-correlato; dovrà, in particolare, effettuare una valutazione del rischio stress da lavoro-correlato e dovrà conseguentemente adottare un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione dell'anzidetto rischio. L'appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per limitare il turn-over del personale, a garantire che il personale venga sostituito tempestivamente in caso di assenza e che comunque sia sempre garantito il rapporto numerico educatore/bambino previsto dalla normativa. Nel caso in cui il supervisore pedagogico dell'Ente committente ritenga non necessaria la sostituzione del personale assente, il monte ore non usufruito dovrà essere riconvertito in progetti di utilità per il servizio (monte ore formazione, laboratori tematici ecc.).

9. L'appaltatore è tenuto a partecipare alle iniziative di qualificazione e formazione del personale impiegato anche su temi collegati alla promozione del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni promosse dall'Ente attraverso il proprio supervisore pedagogico e finalizzate a favorire l'integrazione, l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative e la continuità tra servizi, attraverso anche il coinvolgimento delle famiglie.

10 L'appaltatore avrà facoltà di inserire, all'interno dei servizi svolti, volontari, stagisti, tirocinanti, previo accordo con l'Ente e sempre in una logica complementare e

non sostitutiva rispetto al personale impiegato per lo svolgimento dei servizi. Anche l'Ente potrà mettere a disposizione figure di volontari, stagisti o tirocinanti, con ruolo di supporto per le attività, dandone comunicazione all'impresa appaltatrice.

ART. 7 – SERVIZIO DI MENSA

1. L'Ente garantisce la preparazione e la consegna in loco dei pasti che sono appositamente confezionati presso la cucina.

2. L'appaltatore deve in ogni caso garantire il ricevimento e la somministrazione dei pasti agli utenti.

3. Rimane in carico all'appaltatore l'onere di fornire il pasto ai propri operatori impegnati nell'esecuzione del contratto.

ART. 8 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO

1. L'Ente affida al proprio Supervisore Pedagogico le funzioni di programmazione/supervisione/verifica, a garanzia di adeguata esecuzione delle prestazioni appaltate. La figura del referente interno ai servizi appaltati si rapporta con l'anzidetto Supervisore, con cui svolge équipes periodiche, unitamente al personale, per la programmazione dei servizi e la loro verifica in itinere.

2. L'appaltatore dovrà dotarsi di una propria figura di Coordinatore Pedagogico, nelle modalità e per un monte ore pari a quanto indicato nella normativa vigente.

ART. 9 – CONTROLLI SANITARI

1. L'appaltatore agevolerà ogni controllo svolto dalle istituzioni sanitarie competenti, finalizzato alla verifica del rispetto delle normative igieniche e sanitarie e dovrà attenersi alle indicazioni dell'Ente per quanto riguarda la somministrazione di diete speciali, farmaci salvavita ecc.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore si obbliga a garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tali oneri saranno a totale carico dell'appaltatore con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'Ente.

2. Resta inteso che l'Ente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nel servizio.

3. L'appaltatore per tutto il periodo di svolgimento del servizio sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

4. L'appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia, per l'intera durata del contratto a copertura del rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) della ditta in ordine allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto a

tutela di tutti i danni che possa cagionare agli utenti del servizio e/o ai terzi per fatti o atti commessi dal personale che presti servizio e/o da qualsiasi persona della cui opera la stessa si avvale.

5. In particolare la polizza assicurativa, dovrà avere un oggetto dell'assicurazione, corrispondente all'attività affidata e i seguenti massimali minimi di garanzia:

Responsabilità civile verso terzi	Massimale unico € 3.000.000,00
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	Massimale € 3.000.000,00/1.500.000,00

ART. 11 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Ente resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'appaltatore ed il personale da essa dipendente o socio o altrimenti impiegato nelle prestazioni oggetto dell'appalto.

2. L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. L'appaltatore si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Ente o ad esso segnalata dagli organi competenti, l'Ente medesimo comunicherà all'appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

5. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Ente, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

6. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di occupazione e mercato del lavoro ed ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il presente contratto costituisce appalto di servizi.

7. Qualora l'Ente, in virtù del vincolo di solidarietà cui è tenuto con l'appaltatore, fosse dai lavoratori di quest'ultimo chiamato a rispondere dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali loro dovuti, avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore di quanto sborsato a tale titolo, anche incamerando la cauzione definitiva se l'appaltatore non dovesse eseguire spontaneamente l'obbligo di ripetizione. A tal uopo, le cauzioni definitive saranno svincolate, decorsi due mesi dal compiuto anno dalla cessazione degli appalti, allorché nessuna azione sia stata proposta al titolo anzidetto dai lavoratori dell'appaltatore nei confronti dell'Ente.

8. Per quanto riguarda gli adempimenti di sicurezza, verificato che nel corso della gestione appaltata il personale dell'Ente committente svolge, in presenza dei lavoratori dell'appaltatore, attività educative ed ausiliarie di carattere istituzionale ed eventuali attività comuni a quelle svolte dall'appaltatore che, pur creando interferenza, non richiedono l'obbligo di applicare l'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s. m., non si compila il DUVRI previsto dal citato articolo e per questo motivo l'Ente non deve prevedere alcun costo per la sicurezza supplementare.

ART. 12 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. L'appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo fisso a corpo, di entità pari a quello offerto in sede di procedura di affidamento.

2. Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente dal responsabile del procedimento dell'Ente, entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.

3 L'Ente avrà facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese, in tale ultimo caso ritenendosi sospeso il termine per la liquidazione del rispettivo corrispettivo mensile, sino al ricevimento delle deduzioni dell'impresa appaltatrice ed allo scioglimento delle riserve.

4. Il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ed è comprensivo dei costi sostenuti per il personale, per l'acquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli ed in genere per la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi tutti necessari alla gestione dell'appalto e di ogni altro relativo alle prestazioni comprese nel presente capitolato, senza che possa essere invocata dall'appaltatore alcuna verifica sulla misura o sul valore loro attribuito. Per i motivi specificati all'articolo 11 comma 8. non sono previsti costi supplementari per la sicurezza.

5. A tal fine, l'appaltatore riconosce con la semplice presentazione dell'offerta essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e delle circostanze connesse, che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

6. L'Ente ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese, in tale ultimo caso ritenendosi sospeso il termine della liquidazione del corrispettivo mensile, sino al ricevimento delle deduzioni dell'appaltatore ed allo scioglimento delle riserve.

ART. 13 - LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ARREDI

1. L'Ente concede all'appaltatore, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il comodato dei locali necessari all'esecuzione delle prestazioni appaltate e delle relative aree esterne della struttura, sita in Sorbolo Via Beethoven 5-7, unitamente alle attrezzature e agli arredi esistenti destinati al servizio in oggetto.

2. I locali ed i beni contenutivi saranno presi in consegna, con obbligo di non distrarli dall'uso convenuto, di provvederne alla custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine dell'appalto nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso.

3. L'appaltatore si obbliga a non apportare modifiche o trasformazioni ai locali ed agli impianti, salvo quelli necessari per adeguamenti a norme di legge in materia di sicurezza che potranno essere eseguiti esclusivamente con il preventivo assenso dell'Ente.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione gli artt. 1803 e seguenti del codice civile.

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i prezzi pattuiti saranno soggetti, annualmente, a revisione periodica, esclusivamente sulla base dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni rilevati dall' I.S.T.A.T. e pubblicati sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

2. In assenza del pertinente elenco dei prezzi di mercato di cui al precedente comma 1, la revisione potrà essere accordata sulla base della variazione percentuale dei prezzi stimati sui consumi delle famiglie di operai ed impiegati, comunicata dall'Istat.

ART. 15 – CAUZIONE

1. L'appaltatore dovrà prestare idonea cauzione, nel termine prescritto con la comunicazione di aggiudicazione ed in una delle forme indicate nella lettera invito, per un importo pari al 10% del prezzo complessivo dell'appalto, netto dall'i.v.a..

2. In caso di inosservanza delle condizioni del presente capitolato o comunque di eventuali mancati pagamenti di stipendi o contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e soci occupati nell'appalto, l'Ente, ferma restando l'esclusione della sua responsabilità solidale, potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita e l'appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per:

- mancato intraprendimento del servizio nel termine prefissato;
- sospensione non autorizzata del servizio per più di due giorni, anche non consecutivi;
- adibizione al servizio di personale inadeguato, o insufficiente, o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- mancata sostituzione del personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato;
- accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio;
- contestazione di quattro inadempienze alle obbligazioni assunte con l'appalto;
- cessione del contratto o subappalto vietato;
- esazione diretta o pretesa di compensi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio;

rifiuto o ritardo ultra settimanale non dipendenti da cause di forza maggiore nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente capitolato;
grave inadempimento a quanto prescritto dal presente capitolato;
espressa comminatoria del presente capitolato.

2. Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

ART. 17 – CLAUSOLA PENALE

1. Salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ed impregiudicata l'eventuale responsabilità sancita dal diritto penale, l'appaltatore dovrà corrispondere le seguenti penali:

- a) di euro 750,00 per mancato assolvimento degli obblighi di programmazione e rendicontazione ai sensi dell'art.5 comma 3 del presente capitolato;
- b) di 1.000,00 per violazione dell'obbligo sancito all'art. 6 comma 3 del presente capitolato;
- c) di euro 1.250,00 per ogni giorno di mancata effettuazione o interruzione del servizio;
- d) da euro 300,00 ad euro 2.500,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto.

2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dall'Ente, pena l'escussione della cauzione.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Parma.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.